

Studio Legale
Avv. Nicola ZINGRILLO
71100 FOGGIA Via Dante Alighieri n. 28
Tel. 0881.756273 – Fax 0881.561992 – e-mail:
studiolegale@avvnicolazingrillo.it
PEC: zingrillo.nicolalibero@avvocatifoggia.legalmail.it
P.I.: 03563230717

ECC. MO TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE LAVORO

RICORSO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART 151 CPC

Per: Dott. Mario Nicola Mazziotta, domiciliato in Bari via Capaldi 13 (C.F. MZZMNC66P17C888I), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Zingrillo (c.f.: ZNGNLL62S03D643O) per procura alle liti rilasciata con atto separato, il quale dichiara che il numero di telefax e l'indirizzo e-mail sono i seguenti: 0881/561992 – studiolegale@avvnicolazingrillo.it, PEC: zingrillo.nicolalibero@avvocatifoggia.legalmail.it

parte ricorrente

contro

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (per brevità INFN), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma alla Piazza dei Caprettari 70 (Cod. Fisc. 84001850589) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bari alla Via Melo n.99 **parte resistente**

E nei confronti di

Gabriele CHIODINI domiciliato in Otranto (LE) Strada Provinciale 366 - 73028 (C.F. CHDGRL67T30B393E) rappresentato e difeso nel processo amministrativo dall'Avv. Aristide Police

parte resistente

e

Clementina AGODI (GDACMN60C49C351H), Antonella ANTONELLI (NTNNNL59D64D972B), Mario ANTONELLI (NTNMRA68H02D972E), Pietro ANTONIOLI

(NTNPTR66P01L219L), Pia ASTONE (STNPPIA60C50F839D), Marco BATTAGLIERI (BTTMRC68D29D969D), Giovanni BENCIVENNI (BNCGNN59C02H501F), Tommaso BOCCALI (BCCTMS73M02D6M2K), Walter Marcello BONIVENTO (BNVWTR65T05F205Q), Paolo BRANCHINI (BRNPLA64S21H501F), Marco BRUSCHI (BRSMRC60C22D612Y), Carlo BUCCI (BCCCRL68D14G702S), Giuseppina Fiorella BURGIO (BRGGPP62T63I754J), Barbara CACCIANIGA (CCCBBR66C58F205Z), Nicolò CARTIGLIA (CRTNCL64D12A859M), Giovanni CASINI (CSNGNN60S25D612S), Marco CASOLINO (CSLMRC70D27H501I), Piergiorgio CERELLO (CRLPGR65P01A859L), Nicola COLONNA (CLNNCL64A01A225B), Massimo CORRADI (CRRMSM67A23H501O), Catalina Oana CURCEANU (CRCCLN65S42Z129F), Andrea DAINESE (DNSNDR77M27G224W), Fulvia DE FAZIO (DFZFLV69P60A662V), Luciano DI FIORE (DFRLCN60P24F839W), Alessia Francesca DI PIETRO (DPTLSF68R41G580X), Claudio GATTI (GTTCLD72S23H501N), Luca LATRONICO (LTRLCU73R31E290N), Pierfrancesco MASTINU (MSTPFR65R23A944K), Barbara MELE (MLEBBR60A61H501U), Pasquale MIGLIOZZI (MGLPQL69H15B781L), Claudio Silverio MONTANARI (MNTCDS64E09G388F), José Francisco MORALES (MRLJFR70P19Z504L), Matteo PALUTAN (PLTMTT70L29H501H), Pierluigi PAOLUCCI (PLCPLG63L08F839D), Laura PATRIZII (PTRLRA59E47G438I), Monica PEPE (PPEMNC62E45H501U), Paolo PIATTELLI (PTTPLA61B07F839G), Michele REDI (RDEMHL76M11D612W), Gaetano SALINA (SLNGTN60A29F937F), Elena SANTOPINTO (SNTLNE66B63D969D), Giacomo SGUAZZONI (SGZGCM70S24G999F), Lucia SILVESTRIS (SLVLCU62A41A662N), Dmytro SOROKIN (SRKDYT59M20Z138L), Paolo SPAGNOLO (SPGPLA68T05G337O), Roberto SPIGHI (SPGRRT66D08A944L), Giuseppe Francesco TARTARELLI (TRTGPP64P10L049A), Gemma TESTERA (TSTGMM63B44D969I), Graziano VENANZONI (VNNGZN69E17A757T), Andrea VENTURI (VNTNDR66D11D969Y),
rappresentati e difesi nel processo amministrativo dall'Avv. Aristide Police e Paul Simon Falzini

altri resistenti

PREMESSA

I

L'odierno ricorrente, in servizio presso l'INFN – Sezione di Bari con sede alla Via Orabona 4 si rivolgeva al TAR Lazio – Roma (**all 1**) chiedendo l'annullamento previa sospensiva:

- della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 16417 del 27 settembre 2022 comunicata il 10 10 2022 riguardante l'esito della “Procedura selettiva n. 23375/2021 per soli titoli per 50 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” (**all.ti n.2 e 3**);

- dei verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 02 02 2022 (**all.n.4**), n.2 del 18 03 2022 (**all.n.5**), n.3 del 19 04 2022 (**all.n.6**), n.4 del 30 04 2022 (**all. n.7**), n.5 del 10 06 2022 (**all.n.8**), n.6 del 12 07 2022 (**all.n.9**), n.7 del 13 07 2022 (**all.n.10**), n.8 del 14 07 2022 (**all.n.11**), n.9 del 19 09 2022 (**all.n.12**), n.10 del 20 09 2022 (**all.n.13**), n.11 del 21 09 2022 (**all.n.14**)

- di ogni altro atto presupposto o consequenziale.

A supporto dell'impugnativa il dott. Mazziotta ricostruiva il fatto come sotto riportato testualmente:”

- 1) *“Come si legge nella sua pagina istituzionale “L'INFN è l'ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), dedicato allo studio dei costituenti fondamentali della materia e delle leggi che li governano. Svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale, nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Le attività di ricerca dell'INFN si svolgono tutte in un ambito di competizione internazionale e in stretta collaborazione con il mondo universitario italiano, sulla base di consolidati e pluridecennali rapporti. La ricerca fondamentale in questi settori richiede l'uso di tecnologie e strumenti di ricerca d'avanguardia che l'INFN sviluppa sia nei propri laboratori sia in collaborazione con il*

mondo dell'industria. L'INFN è stato istituito l'8 agosto 1951 da gruppi delle Università di Roma, Padova, Torino e Milano al fine di proseguire e sviluppare la tradizione scientifica iniziata negli anni '30 con le ricerche teoriche e sperimentali di fisica nucleare di Enrico Fermi e della sua scuola. Nella seconda metà degli anni '50 l'INFN ha progettato e costruito il primo acceleratore italiano, l'elettrosincrotrone realizzato a Frascati dove è nato anche il primo Laboratorio Nazionale dell'Istituto. Nello stesso periodo è iniziata la partecipazione dell'INFN alle attività di ricerca del CERN, il Centro europeo di ricerche nucleari di Ginevra, per la costruzione e l'utilizzo di macchine acceleratrici sempre più potenti. Oggi l'ente conta circa 5000 scienziati il cui contributo è riconosciuto internazionalmente non solo nei vari laboratori europei, ma in numerosi centri di ricerca mondiali."

2) *Con delibera presidenziale n.23375 del 02 07 2021 l'INFN ha indetto la "Procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006." (all. n.15);*

3) *Con successiva delibera del Consiglio Direttivo n. 16312 del 27 05 2022 i posti sono stati aumentati da 25 a 50 (all. n.16);*

4) *La procedura concorsuale, riservata al solo personale interno, prevedeva i requisiti di partecipazione espressamente indicati dall'art.2 del bando:*

- servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 1° gennaio 2021, con inquadramento, alla stessa data, nel profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale;

- servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del bando e fino al provvedimento di nomina;

- assenza di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti;

5) *L'art.3 stabiliva le modalità di presentazione della domanda prevedendo in particolare*

l'obbligo di presentare in formato pdf:

“1) la domanda di partecipazione ... omissis..., nella quale il candidato o la candidata dovranno dichiarare obbligatoriamente la tipologia della propria attività di ricerca prevalente (sperimentale o teorica) (Allegato n. 1);

*2) curriculum vitae, non sottoscritto, redatto in lingua italiana, riguardante i titoli conseguiti, l'attività svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant'altro i candidati ritengano utile al fine della loro valutazione secondo i criteri definiti nel successivo art. 6; il curriculum dovrà essere redatto in modo sintetico, **con una descrizione critica dell'attività che metta in evidenza i contributi del candidato** e, possibilmente, con riferimenti ai riscontri documentali... omissis...;*

3) non più di dieci prodotti, siano essi pubblicazioni, lavori a stampa, progetti o elaborati tecnici. Le candidate e i candidati possono, in alternativa al caricamento del singolo file PDF, inserire nell'apposito spazio previsto dalla procedura telematica il relativo codice DOI esclusivamente per le pubblicazioni dotate di tale codice di riferimento... omissis...;

4) elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati;

5) elenco di tutte le presentazioni a congressi e conferenze di cui la candidata o il candidato sia stata/o relatrice/relatore;

6)... omissis...”

6) L'art.6 del bando disciplina le modalità di attribuzione dei punteggi per la procedura selettiva determinando in n. 200 i punti complessivi a disposizione della commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli conseguiti alla data del 01-01-2021 distinguendo tra attività di ricerca sperimentale ed attività di ricerca teorica in forza dell'allegata tabella:

<i>Titoli valutabili</i>	<i>Attività di ricerca sperimentale</i>	<i>Attività di ricerca teorica</i>
<i>a) Attività scientifica</i>	<i>90/200</i>	<i>90/200</i>
<i>b) Attività di coordinamento</i>	<i>60/200</i>	<i>40/200</i>
<i>c) attività di valorizzazione e trasferimento della</i>	<i>10/200</i>	<i>10/200</i>

conoscenza		
d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10, come definiti all'art.3 del presente bando	40/200	60/200

7) Nel medesimo articolo del bando per ciascuno dei gruppi di titoli erano indicati i criteri di attribuzione dei punteggi:

a) **Attività scientifica**

- “- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dall'art. 1 del presente bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;
- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali attinenti ai settori definiti dall'art. 1 del presente bando;
- Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, nei settori definiti dall'art. 1, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;
- Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;
- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l'attività personale nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.”

b) **Attività di coordinamento**

“Grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;

- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;
- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;
- Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.”

c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza:

“Rilevanza e numero di:

- Progetti e risultati nell’ambito del trasferimento tecnologico;
- Responsabilità nell’organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;
- Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell’ambito di manifestazioni più ampie;
- Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;
- Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell’Ente.”

d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve “prodotti”):

- “- Congruenza di ciascun prodotto presentato con l’attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;
- Apporto individuale nei prodotti presentati;
- Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.”

8) Nel prosieguo del bando è prevista la valutazione collegiale e l’attribuzione di un voto per ciascuno dei quattro titoli valutabili;

9) Il ricorrente presentava tempestiva domanda così come il controinteressato;

10) La commissione esaminatrice si riuniva la prima volta in data 02-02-2022 (cfr Verbale n.1

all. 3) stabilendo, per quanto qui interessa che:

- *“In ottemperanza a quanto previsto dall’art.17, comma 8, del vigente “Disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo” (all. 16) la commissione potrà effettuare la valutazione dei titoli tenendo conto che “il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi.”*

- *“La commissione stabilisce che i suoi componenti procederanno in una prima fase all’analisi dei titoli in modo indipendente. Successivamente la Commissione si riunirà nuovamente ... omissis... per la valutazione collegiale dei titoli di ciascun candidato e per l’attribuzione dei punteggi ad ognuna delle quattro categorie di titoli specificate nel bando ... omissis...”;*

Ora, questi (soltanto) essendo i criteri di massima – tanto generali quanto generici – previsti nel bando di concorso, la Commissione, all’atto dell’inizio dei lavori con il Verbale n. 1, come peraltro imposto dall’art.12 co.1 DPR 487/1994, avrebbe dovuto specificare come avrebbe poi declinato gli anzidetti criteri generali ai fini dell’attribuzione del punteggio ai singoli titoli presentati dai candidati. Viceversa, in occasione della prima seduta (e come risulta dal relativo verbale, all. n.3), la Commissione si è limitata a riprodurre i criteri già fissati dal bando che – tuttavia – non consentono (di per sé soli ed in assenza di ulteriore specificazione) di fornire una graduazione che consenta di risalire, per ciascun voto dato dalla Commissione, al ragionamento dalla medesima seguito per valutare i singoli titoli dei Candidati.

11) Con il verbale n. 2 la Commissione accertava in capo a tutti i concorrenti la presenza dei requisiti di partecipazione;

12) Con i verbali n.3,4,5 veniva effettuata una valutazione preliminare dei titoli;

13) Con il verbale n.6 venivano attribuiti i punteggi ai primi trenta candidati in ordine alfabetico;

14) Con il verbale n.7 venivano attribuiti i punteggi ai secondi trenta candidati, tra i quali il controinteressato, cui veniva attribuito un punteggio complessivo di 181 così ripartito: 83 per

attività scientifica, 54 per attività di coordinamento, 6 per attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza e 38 per pubblicazioni e lavori;

15) Con il verbale 9 venivano determinati i punteggi di altri candidati, tra cui il ricorrente, cui veniva attribuito un punteggio complessivo di 179 così ripartito: 82 per attività scientifica, 54 per attività di coordinamento, 6 per attività di valorizzazione ed il trasferimento della conoscenza e 37 per pubblicazioni e lavori;

16) Con il verbale n.11 veniva ultimata l'attribuzione dei titoli agli ultimi candidati e successivamente:

- si escludevano i candidati medio tempore cessati dal servizio;
- si compilava la tabella alfabetica con esclusione degli ultimi due candidati con punteggio inferiore al minimo.

17) Con la deliberazione 16417 veniva formata ed approvata la graduatoria della selezione che vedeva collocarsi il controinteressato al 50° posto, l'ultimo utile per la vincita del concorso, ed il ricorrente al 51° posto;

18) Dopo la comunicazione dell'esito della procedura concorsuale il ricorrente formulava istanza di accesso chiedendo l'ostensione degli atti endoprocedimentali ed acquisiva così, in data 13-10-2022 (**all. n.18**) i verbali di commissione.

Effettuava poi l'esame approfondito dei documenti sui quali si era formato il punteggio suo e del controinteressato al fine di valutare eventuali vizi nello scrutinio: i n. 6 CV prodotti dal dott. Gabriele Chiodini (**all.ti dal 19 al 24**) ed i 6 CV prodotti dal ricorrente (**all.ti dal 25 al 30**);

Dalla valutazione comparativa dei titoli del ricorrente e del controinteressato si colgono degli elementi estrinseci di erroneità, illogicità e contraddittorietà nell'attribuzione dei punteggi che ne viziano le conclusioni rendendo illegittimi gli atti impugnati.”

II

Sulla scorta di tali presupposti ed in ragione della particolare connotazione del processo amministrativo caratterizzato da una formale prova dell'interesse ad agire e dalla necessaria

individuazione dei controinteressati, il ricorrente contestava la procedura concorsuale sotto diversi aspetti, effettuava una comparazione analitica tra la sua posizione e quella del dott. Gabriele Chiodini, che lo precedeva immediatamente nella graduatoria e che ricopriva l'ultima posizione utile per la vittoria della procedura selettiva.

“I VIOLAZIONE DELL’ART.12 DPR 487/1994 – VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L241/1990 – OMESSA SPECIFICAZIONE DEI CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI

Il provvedimento impugnato è in primo luogo affetto dal vizio in epigrafe.

Sono noti e costituiscono ormai ius receptum il contenuto ed i limiti del potere di scrutinio e valutazione dei punteggi numerici da parte del Giudice Amministrativo che nel caso di specie devono partire da tre fondamentali considerazioni:

La procedura oggetto di impugnativa:

- È per soli titoli;
- E' riservata agli interni;
- Attiene a ruoli apicali di un Ente scientifico la cui rilevanza è evidente.

Tanto rendeva indispensabile e non solo opportuno un analitico scrutinio dei curricula dei candidati attraverso precisi e predeterminati criteri. Tanto più che la Commissione Esaminatrice aveva la possibilità di “radiografare” l'intero percorso professionale dei candidati valutandone capacità, meriti e criticità. Tanto più che l'esito positivo della selezione apre ai vincitori la possibilità di aspirare a posizioni di vertice all'interno dell'Ente di ricerca.

Non a caso Codesto Ecc.mo TAR in una fattispecie relativa ad una procedura concorsuale all'interno di un altro Ente di ricerca si è così espresso:

“La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è evidentemente quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

È stato infatti affermato che i criteri di valutazione prefissati dalla commissione fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova; essi rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto all'attribuzione di quel voto (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5743/2020). L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 864/2021).” (Così TAR LAZIO – ROMA Sent.2586/2021).

L'attribuzione dei punteggi – vieppiù a fronte di una assoluta eterogeneità dei profili professionali dei candidati non è in alcun modo ‘spiegabile’, ossia ‘ricostruibile’, in termini di ragionamento seguito per la valutazione, in concreto, del profilo in rapporto ai criteri generali come sopra fissati dal Bando.

Ciò ha determinato, quanto al ricorrente, l'assoluta incomprendibilità del ragionamento seguito dalla Commissione, e ciò è quantomai evidente relativamente alla attribuzione del punteggio, in particolare riferito al titolo sub a, b e d, in cui si presenta ed appare la valutazione (soltanto) numerica, nella specie attribuita dalla Commissione, senza alcuna ulteriore motivazione che giustifichi il punteggio in concreto dato.

**II VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241 1990 – VIOLAZIONE DELL'ART.6 DEL BANDO
DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA E
CONTRADDITTORIETA'**

Gli atti impugnati sono altresì affetti dal vizio in epigrafe. La traduzione in voto senza predeterminazione di criteri oggettivi dei requisiti professionali, scientifici e didattici si traducono in un radicale difetto di motivazione ed in una patente violazione della norma di bando.

La deviazione dai dovuti criteri di valutazione è ineluttabilmente misurabile attraverso la comparazione delle posizioni del ricorrente e del controinteressato, la cui posizione è presa qui in considerazione non per un'inopportuna e sgradevole personalizzazione della controversia ma per la contiguità della posizione in graduatoria e per una concreta valutazione della legittimazione e dell'interesse del ricorrente a conseguire il "bene della vita" cui aspira.

In proposito e doverosamente ai fini dell'utile valutazione della prova di resistenza, si fa presente che questa risulta superata anche solo considerando i titoli a e d, relativamente ai quali vi è una differenza di un solo punto in entrambi tra controinteressato e il ricorrente, decisiva per il collocamento del Dott. Chiodini nell'ultima posizione utile ai fini della vincita del concorso.

A norma del bando art. 8, "A parità di punteggio, la preferenza sarà determinata secondo i seguenti criteri, in ordine decrescente:

- 1) dalla maggiore permanenza effettiva nel II livello;
- 2) dal numero di figli a carico;
- 3) dalla maggiore età anagrafica."

E' possibile cogliere l'illegittimità del procedimento qui scrutinato attraverso la semplice comparazione dei documenti che riassumono:

- l'attività di ricerca,
- le presentazioni orali;
- i contratti di ricerca, i riconoscimenti, i premi ed i finanziamenti conseguiti;
- Responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale, ruoli di servizi, incarichi in comitati, valutazione di progetti, attività di revisore, organizzazione congressi/scuole;
- Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico, responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza, Elenco di seminari, lezioni, articoli, video e prodotti di

comunicazione della scienza, elenco delle responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale, elenco delle attività di collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente;

- produzioni scientifiche.

Esaminando la documentazione presentata dal dott. Chiodini e dal dott. Mazziotta nel bando da dirigente si evincono in particolare le seguenti incongruenze nella valutazione:

A. **Relativamente ai titoli di cui al punto a dell'art. 6 del bando** per i quali il dott. Chiodini ha riportato una valutazione di 83 e il dott. Mazziotta di 82:

a. Dagli allegati "CV1" (all.ti 18 e 24) si evince che la "Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dall'art. 1 del presente bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali" del dott. Mazziotta sono superiori a quelli del Dott. Chiodini.

Per quanto riguarda l'apporto individuale alla ricerca che si evince dai ruoli di responsabilità e dal contributo personale agli articoli pubblicati su riviste internazionali, il dott. Chiodini elenca 16 prodotti, di cui molti sono atti conferenza, alcuni dei quali presentati da altri collaboratori, mentre il Dott. Mazziotta elenca oltre 30 lavori in cui è primo autore e/o "corresponding author", nonché due articoli a firma singola (Sulla rilevanza della qualità di primo autore cfr Cons Stato Sez. VII 2546 2022).

b. Per quanto riguarda il "Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali attinenti ai settori definiti dall'art. 1 del presente bando", il Dott. Chiodini dichiara 9 presentazioni su invito (di cui 5 conferenze internazionali e 4 nazionali), mentre il Dott. Mazziotta dichiara 9 presentazioni su invito (di cui 6 conferenze internazionali e 3 nazionali).

c. Per quanto riguarda la "Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, nei settori definiti dall'art. 1, in relazione al livello

professionale oggetto del presente bando”, il Dott. Chiodini nel CV3 (all. 20) elenca solo 2 contratti o incarica di ricerca dal 1999 al 2002 (1 anno borsa di studio e 3 anni come guest scientist al Fermi Lab, con una sovrapposizione temporale di questi nel 1999), mentre il Dott. Mazziotta nel CV3 (all. 26) elenca 15 contratti o incarichi di ricerca dal 1991 ad oggi (2 anni borsa di studio INFN, 3 anni di dottorato, 2 anni di Co.Co.Co., 2.5 anni di Assegno di ricerca, 13 anni ricercatore INFN e 3.5 anni di primo ricercatore INFN).

- d. Per quanto riguarda la “Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari”, il dott. Chiodini nel CV3 (all. 20) elenca 4 finanziamenti come responsabile (1 progetto premiale nel 2014 con “PI (Principal Investigator) il dott. G. Battistoni (INFN Milano)”, nel cui ambito sono stati attribuiti 82000 € e fondi per bandire 2 annualità di contratto per assegno di ricerca presso la sede di Lecce nell’ambito del WP 8 a responsabilità “della Prof.ssa M. Bruzzi di Firenze”; nel 2011-2013 un finanziamento di 250000 € per la sigla DIAPIX di cui il dott. Chiodini è responsabile nazionale nella Commissione Scientifica Nazionale (CSN) 5 dell’INFN; nel 2016 un finanziamento di 100000€ per la sigla PADME della CSN1 dell’INFN di cui il dott. Chiodini è il responsabile nella sede di Lecce dell’INFN; dal 2018 un finanziamento di 300000€ per la sigla ATLAS_FASE II della CSN1 di cui il dott. Chiodini è il responsabile locale della sede di Lecce - in realtà in base alla dichiarazione nel CV4 (All. 21) il dott. Chiodini avrebbe assunto la responsabilità solo a partire dal 2020). Il dott. Mazziotta nel CV3 (all. 26) elenca 6 finanziamenti (dal 2020 come Responsabile nazionale e PI di un finanziamento per un totale di 599000 € erogato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per le attività del Large Area Telescope del satellite Fermi (delibera INFN del Consiglio Direttivo N. 15693 del 27 novembre 2020); nel 2018-2020 un finanziamento di 51500 € come Responsabile Nazionale della sigla GAMMAMEV nell’ambito della CSN2 dell’INFN; nel 2011-2013 un finanziamento di 169500 € come Responsabile locale e del Gruppo PID per la sigla SUPERB per la CSN1; nel 2006-2009 un finanziamento di 81000 € come Responsabile

nazionale della sigla PICH “Particle identification of highly collimated beams in high energy based on the emission of channeling radiation” per la CSN5 dell’INFN; inoltre dal 2006 al 2010 ha partecipato come ricercatore al Progetto Strategico Regionale Puglia n.136 del 2006 "Development of a microwave plasma enhanced chemical vapor deposition (MWPECVD) diamond film for UV radiation” il cui finanziamento globale è stato di 1.9 milioni di Euro; infine dal 2004 al 2007 ha partecipato come ricercatore al PRIN 2004 dal titolo "Sviluppo di un rivelatore di radiazione di transizione a stato solido per l'identificazione di particelle nella fisica dello spazio e degli acceleratori" per un finanziamento globale di 145000€).

B. Relativamente ai titoli di cui al punto b dell’art. 6 del bando per i quali il dott. Chiodini ha riportato una valutazione di 54 e il dott. Mazziotta di 54:

- a. Per quanto riguarda il “Grado di rilevanza, numero e/o durata di incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali”, il Dott. Chiodini nel CV4 (all. 21) elenca 11 responsabilità essenzialmente sulle attività di ATLAS e PADME a partire dal 2003, in ultimo una responsabilità locale nel 2020 sigla ATLAS Fase II. Mentre il Dott. Mazziotta elenca nel CV4. (all. 27) 22 ruoli di responsabilità a partire dal 1993, ruoli assunti su tutto il suo periodo di ricerca, in ultimo la responsabilità nazionale dal 2020 della sigla Fermi nella CSN2 dell’INFN.
- b. Per quanto riguarda i “Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali”, nell’all.to 21 il dott. Chiodini elenca 9 ruoli di servizio, mentre il dott. Mazziotta nell’all.to 27 elenca 13 ruoli di servizio
- c. Per quanto riguarda gli “Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali”, il dott. Chiodini nell’all.to 21 elenca 2 incarichi, mentre il dott. Mazziotta elenca 4 incarichi nell’all.to 27
- d. Per quanto riguarda il “Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale”, il dott. Chiodini nell’all.to 21 elenca 4 partecipazioni a comitati editoriali di atti di conferenza e attività di

referaggio per 1 conferenza e 3 riviste internazionali, mentre il dott. Mazziotta nell'all.to 27 elenca 4 partecipazioni a comitati editoriali di atti di conferenza e attività di referaggio per 6 riviste internazionali (tra cui PRL e PRD)

- e. Per quanto riguarda le “Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione”, il dott. Chiodini nell'all.to 21 elenca 5 partecipazioni a comitati locali di workshop (4 QCD@Work e 1 VIPS); una partecipazioni come membro al comitato scientifico workshop INFN IFD 2015; 3 partecipazioni al comitato locale della scuola “Seminario Nazionale di Fisica Nucleare (anni 2013, 2014 e 2015); 1 organizzazione workshop rivelatori al diamante CSN5 INFN; mentre il dott. Mazziotta nell'all.to 27 elenca 5 partecipazioni a comitati scientifici e di organizzazione (3 TRD, 1 SiPM, 1 GEMMA); 7 partecipazioni al comitato organizzatore della scuola “Seminario Nazionale di Fisica Nucleare (anni 2013-2019); 2 ruoli di “chair” di sessione (Fermi Symposium, SIF) e un ruolo di “Convener” del gruppo dark matter di “What Next” dell'INFN negli anni 2013-2016;

C. **Relativamente ai titoli di cui al punto d dell'art. 6 del bando** per i quali il dott. Chiodini ha riportato una valutazione di 37 e il dott. Mazziotta di 36:

- a. Per quanto riguarda la “rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato” la prassi corrente ed ampiamente utilizzata dall'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) prevista dalla normativa vigente, e applicata per esempio nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR), prevede il ricorso a database bibliometrici internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica. L'INFN come ente è esso stesso oggetto della valutazione scientifica. In particolare, la rilevanza e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche sono valutate in base agli “Impact factor” delle riviste e al numero di citazioni ricevute. Ciò premesso, nella tabella seguente si riportano per ciascuna pubblicazione elencata negli all.ti 23 e 29, il fattore IF (impact factor) della rivista (al 2021) e il numero di citazioni (CIT) estratte dal database ISI Web of Knowledge

<https://www.webofscience.com> consultato nel mese di dicembre, e l'anno di pubblicazione.

Dalla tabella emerge chiaramente che gli articoli presentati del dott. Mazziotta sono stati pubblicati su riviste di maggiore impatto e hanno ricevuto un numero maggiore di citazioni rispetto a quelli del dott. Chiodini.

Numero	dott. Chiodini	dott. Mazziotta
1	IF 4.991, CIT 14, 2021	IF 5.407, CIT 11, 2020
2	IF 1.335, CIT 8, 2018	IF 5.407, CIT 9, 2020
3	IF 3.806, CIT 21, 2017	IF 9.185, CIT 28, 2017
4	IF 6.369, CIT 34, 2014	IF 2.588, CIT 19, 2016
5	IF non disponibile, CIT non disponibile, 2014	IF 5.407, CIT 371, 2014
6	IF 1.121, CIT 2, 2013	IF 2.588, CIT 38, 2012
7	IF 1.335, CIT 5, 2013	IF 5.407, CIT 103, 2012
8	IF 3.045, CIT 162, 2011	IF 5.407, CIT 69, 2010
9	IF 4.991, CIT 80, 2010	IF 9.185, CIT 792, 2009
10	IF 1.335, CIT 2, 2006	IF 2.588, CIT 35, 2003

Per quanto riguarda l'apporto individuale nei prodotti presentati sempre in base agli all. 23 il dott. Chiodini presenta 4 proceeding di conferenza, tra cui la pubblicazione n. 3 i cui autori sono indicati come "G. Chiodini et al." ma il cui autore di riferimento è invece M. De Feudis (all. 30); inoltre la pubblicazione n. 10 i cui autori sono indicati come "G. Chiodini et al." l'autore di riferimento è E. Gorini (all. 31); in generale si nota che relativamente a 8 su 10 pubblicazioni gli autori vengono indicati come "G. Chiodini et al.", laddove la lista degli autori indicata nella pubblicazione viene riportata in ordine alfabetico, e il Dott. Chiodini non è primo autore nè sempre corresponding author. Di contro, il dott. Mazziotta in base all. 29 presenta 4 lavori in cui figura come primo autore e 5 lavori in cui è corresponding author (di nuovo, sulla rilevanza della qualità di primo autore cfr Cons Stato Sez. VII 2546 2022).

Alla luce degli elementi estrinseci sopra rappresentati che evidenziano l'erroneità nell'attribuzione dei punteggi, la contraddittorietà nella valutazione dei parametri e palesi disparità di trattamento risulta provato che i provvedimenti impugnati sono palesemente viziati per eccesso di potere e come tali meritevoli di annullamento.”

III

Dinanzi al Giudice Amministrativo il ricorrente ha altresì formulato un'istanza cautelare chiedendo sostanzialmente un'ammissione in sovrannumero in attesa della definizione del giudizio

“ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti necessari alla concessione della tutela cautelare. In tema di fumus non possono che richiamarsi tutte le argomentazioni svolte in ordine ai vizi che attingono i provvedimenti impugnati.

In tema di periculum va evidenziato che l'immissione nel ruolo dirigenziale dei vincitori pregiudicherebbe gravemente la posizione del ricorrente nonché la possibilità di poter svolgere nel pieno le sue funzioni. Il ricorrente vedrebbe pretermesso il suo diritto e la possibilità di ottenere il ruolo dirigenziale a cui legittimamente aspira e che ingiustamente gli è stato negato a fronte delle indubbe illegittimità esposte con il presente ricorso.

Per quanto detto, è di immediata percezione il pregiudizio subito dal Ricorrente, tale da giustificare la tutela cautelare invocata: in mancanza del giusto riconoscimento del punteggio gli è infatti preclusa la possibilità di ottenere una posizione utile in graduatoria ai fini di risultare tra i soggetti idonei vincitori e quindi di assumere le funzioni dirigenziali per cui è stata bandita la procedura concorsuale. Infatti, ai sensi dello statuto INFN all'art. 21 comma 2 (all. 32) "I Direttori delle Sezioni sono scelti tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici dell'Istituto, ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologici di

altri Enti, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto. Essi possono essere scelti fra i primi ricercatori e i primi tecnologi dell'Istituto, ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto, nei casi e con le modalità previsti nell'apposito Disciplinare."

Nelle more della definizione nel merito del presente ricorso, dunque, il Ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile e non suscettibile di ristoro per equivalente.

Il collocamento del ricorrente in una ulteriore posizione tra i vincitori non andrebbe a pregiudicare il funzionamento dell'INFN in considerazione dell'aumento dei posti disposti dallo stesso ente da 25 a 50 del concorso oggetto di ricorso, anche tenendo conto di ulteriori posizioni che si andrebbero a liberare per cessazione servizio del personale INFN nel livello I. "

IV

Dopo l'instaurazione del contraddittorio e l'estensione dello stesso a mezzo di notifica per pubblici proclami a tutti gli altri 49 vincitori del concorso alcuni dei quali e precisamente Clementina Agodi Antonella Antonelli, Mario Antonelli, Pietro Antonioli, Pia Astone, Marco Battaglieri, Giovanni Bencivenni, Tommaso Boccali, Walter Marcello Bonivento, Paolo Branchini, Marco Bruschi, Carlo Bucci, Giuseppina Fiorella Burgio, Barbara Caccianiga, Nicolò Cartiglia, Giovanni Casini, Marco Casolino, Piergiorgio Cerello, Gabriele Chiodini, Nicola Colonna, Massimo Corradi, Catalina Oana Curceanu, Andrea Dainese, Fulvia De Fazio, Luciano Di Fiore, Alessia Francesca Di Pietro, Claudio Gatti, Luca Latronico, Pierfrancesco Mastinu, Barbara Mele, Pasquale Migliozzi, Claudio Silverio Montanari, José Francisco Morales, Matteo Palutan, Pierluigi Paolucci, Laura Patrizii, Monica Pepe, Paolo Piattelli, Michele Redi, Gaetano Salina, Elena Santopinto, Giacomo Sguazzoni, Lucia Silvestris, Dmytro Sorokin, Paolo Spagnolo, Roberto Spighi, Giuseppe Francesco Tartarelli, Gemma Testera, Graziano Venanzoni e Andrea Venturi si costituivano in giudizio il Tar Lazio – Roma Sezione Terza Ter con sentenza n.12873

del 31 07 2023 (**all.n. 32**) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.

La sentenza veniva notificata a cura del difensore di alcuni resistenti al ricorrente in data 22 08 2023 (**all.n.33**).

E' intenzione del ricorrente riassumere il giudizio ai sensi e nei termini previsti dall'art.11 del Codice del Processo Amministrativo.

La competenza per materia e territorio appartiene al Tribunale di Bari – Giudice del Lavoro – trattandosi di vertenza inerente ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato ed in considerazione del fatto che il ricorrente presta servizio presso la sede di Bari dell'INFN.

In ragione della particolare natura del presente giudizio che prosegue quello introdotto dinanzi al Giudice Amministrativo il ricorrente ritiene opportuno estendere il contraddittorio anche ai controinteressati.

V

Come è noto in forza dell'art.63 2° comma del D.Lvo 165 /2001 “ *Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro*”.

Peraltro i principi di legalità, imparzialità, buona amministrazione e ragionevolezza al cui rispetto è tenuta ogni pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali si declinano in maniera analoga e più forte nei rapporti di pubblico impiego privatizzato.

La giurisprudenza di legittimità si esprime in proposito richiamando il principio di correttezza e buona fede ¹.

¹ A titolo esemplificativo si richiama Cass.Sez.Lavoro 4436/2018 “*La pretesa azionata dai lavoratori pubblici al fine di ottenere il completamento di una procedura selettiva - dalla quale sono stati illegittimamente esclusi dopo esservi stati regolarmente ammessi - investe provvedimenti non discrezionali della P.A., ma atti negoziali, consistenti nel dare la possibilità ai dipendenti di completare la selezione alle cui prime fasi avevano legittimamente partecipato, in base al relativo bando. A tali atti si correlano diritti soggettivi, sicché una simile situazione rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna*

Dunque l'odierno ricorrente ritiene di potere richiedere dinanzi al Giudice del Lavoro "il bene della vita" al quale aspira, l'accertamento del suo diritto ad essere collocato in posizione utile nella graduatoria concorsuale e la condanna della P.A. resistente a procedere alla sua progressione con ogni statuizione ripristinatoria e risarcitoria necessaria.

A ciò non ostante neppure i principi che regolano il processo del lavoro con riferimento ai poteri che competono al datore di lavoro nell'organizzazione dei fattori di produzione.

VI

Ad integrazione delle argomentazioni già svolte dinanzi al Giudice Amministrativo e qui integralmente richiamate possono aggiungersi quelle tratte dai documenti depositati dall'amministrazione resistente.

Criterio A: Attività scientifica

"- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dall'art. 1 del presente bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;

- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali attinenti ai settori definiti dall'art. 1 del presente bando;

- Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, nei settori definiti dall'art. 1, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;

Nome	Posizione	Criterio A 90/200	Criterio B 60/200	Criterio C 10/200	Criterio D 40/200	Totale
Palutan Matteo	40	83	56	4	40	183
Corradi Massimo	41	86	55	5	39	183
Montanari Claudio Silverio	42	86	58	2	36	182

ad un "facere", data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l'ordine della promozione."

Squazzoni Giacomo	45	82	56	7	37	182
Spighi	47	84	51	9	37	181
Chiodini	50	83	54	6	38	181
Mazziotta	51	82	54	6	37	179

- Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;

- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l'attività personale nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.”

Relativamente al sub-criterio “Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali” il bando ha richiesto di indicare i 20 interventi più rilevanti.

Spighi (punti 84 criterio A) ha presentato: 4 relazioni a sessioni plenarie su invito, 4 relazioni a sessioni plenarie senza invito, 3 relazioni a sessioni parallele, **non saturando quindi neanche il (pur esiguo) limite di 20 contributi prescritto dal bando.**

Montanari (punti 86) ha presentato: 4 interventi al Fermilab Physics Advisory Committee; 3 interventi al Comitato SPS del CERN e 2 interventi al meeting del LNGS Scientific Committee, **cioè a dire 9 interventi che non possono essere considerati nel punteggio, in quanto non attinenti a convegni scientifici nazionali o internazionali come richiesto dal bando,** ma interventi a meri Comitati Scientifici. Oltre a questi Montanari ha presentato 10 interventi in sessioni plenarie su invito e un intervento in una sessione parallela.

Chiodini (punti 83) ha presentato: 7 relazioni a sessioni plenarie su invito (di cui 5 a convegni nazionali e nessuna alle più importanti conferenze al mondo); 6 relazioni a sessioni plenarie senza invito, 2 relazioni a sessioni parallele su invito, 5 relazioni a sessioni parallele.

Criterio D: Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti")

Per valutare tale titolo il bando ha previsto i seguenti sub-criteri di valutazione:

“- Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;

- Apporto individuale nei prodotti presentati;

- Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.”

Spighi ha ottenuto una votazione 37/40, ma due lavori riguardano analisi statistiche dell'evoluzione della pandemia COVID-19, materia che non rientra nelle linee di ricerca dell'ente cui si riferisce il bando oltre che non siano congruenti all'attività prevalente dichiarata del candidato.

In ogni caso questi 2 prodotti non dovrebbero essere valutabili perché pubblicati dopo la data limite imposta dal bando (1 gennaio 2021); negli articoli rimanenti si evince il suo contributo in genere parziale e in nessuno dichiara di essere il “corresponding author”. Dato che la commissione nei verbali non ha assunto alcun criterio circa la ripartizione del punteggio totale sui 10 prodotti presentati, e dato che non ha dato alcun giudizio di eccellenza per l'attribuzione del massimo punteggio (nel caso di Spighi non ha avuto il massimo e quindi non si applica) si assume pertanto una ripartizione a priori dei punti totali pari a 4 per ogni prodotto presentato. Avendo fissato il bando al 1 gennaio 2021 il possesso dei titoli ed essendo 2/10 oltre tale data, Spighi avrebbe dovuto avere un punteggio non superiore a 32. Quindi già per questo criterio Mazziotta dovrebbe essere nei primi 50.

Montanari ha ottenuto una votazione 36/40 ma le pubblicazioni 2 e 4 sono note interne non pubblicate su rivista internazionale con referaggio. Di 3 lavori dichiara di essere stato corresponding author.

Come evidenziato negli scritti difensivi dinanzi al G.A. e qui richiamati il Chiodini con votazione 38/40 non dichiara di essere stato ‘*corresponding author*’ di alcun lavoro .

Corradi, ha ottenuto una votazione 39/40: la pubblicazione 1 è apparsa nel 2021 quindi dopo la data di validità per il bando.

I titoli dovevano essere posseduti alla data del 1 gennaio 2021, ma nei verbali non risulta nessuna nota a riguardo.

Le pubblicazioni 2 e 3 sono note interne non pubblicate su rivista internazionale con referaggio.

Non risulta 'corresponding author' di alcuno degli altri lavori pubblicati.

Per quanto già evidenziato per Spighi, Corradi non avrebbe potuto avere un punteggio superiore a 36.

Anche in questo caso non è chiara la logica di assegnazione dei punteggi.

Per quanto riguarda il difetto di motivazione per la valutazione dei vari criteri e sub-criteri nella formulazione del voto finale utile per la graduatoria dei vincitori, si evidenzia che lo stesso regolamento INFN attualmente in vigore "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo" delibera del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 15723 del 22 Dicembre 2020 (**All. n. 17**) prevede all'art. 13 comma b) "la formulazione di distinti voti per ciascuno titolo valutabile", precisamente:

"b) la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base di tutti e soli i criteri elencati nel bando e mediante la formulazione di distinti voti per ciascun titolo valutabile assegnati collegialmente dalla Commissione. I possibili criteri di valutazione sono elencati per ciascun profilo e livello nell'art. 17 del presente Disciplinare;"

Questo difetto di motivazione è stato anche recentemente censurato dal TAR del Lazio – sezione Roma Terza ter – sentenza N. 10244/2023 REG. PROV. COLL. pubblicata il 14/06/2023 per annullare una procedura concorsuale proprio dell'INFN (ricorso numero di registro generale 12508 del 2022)

"11. Il Collegio reputa, invece, fondati e meritevoli di accoglimento il secondo ed il terzo motivo di censura, strettamente connessi tra loro, nei termini e limiti seguenti. Parte ricorrente censura invero, da un lato, l'omessa individuazione dei titoli valutabili e dei relativi voti, con conseguente assegnazione "forfetaria" degli stessi, dall'altro, la mancata specificazione dei criteri individuati

dal bando, eterogenei e talvolta generici, e dei punteggi numerici nell'ambito di quelli massimi stabiliti dallo stesso.

11.1. Al riguardo, il Collegio osserva che, sebbene il bando, all'art. 5 – non specificatamente impugnato – non prevedesse alcuna ulteriore specificazione dei “titoli” valutabili, coincidenti con le quattro voci individuate alle più volte citate lettere a), b) c) e d), prescrivendo piuttosto l'assegnazione di un unico punteggio per ciascuno di essi, e individuasse i criteri di valutazione per ogni voce, le prescrizioni date dalla lex specialis non erano tuttavia tali da assicurare la necessaria chiarezza e graduazione per le successive valutazioni rimesse alla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo ad essa spettante.

11.2. Come noto, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, posta a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della Commissione esaminatrice e il corretto esercizio del suo potere tecnico - discrezionale sintetizzato dal voto numerico.

11.2.1. Il punteggio numerico è infatti di per sé idoneo a sorreggere il generale dovere di motivazione da parte della P.A , nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione - così da evitare che l'attribuzione del punteggio possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti e calibrata sui singoli candidati - essendo in tal modo permesso di ricostruire ab externo il processo logico seguito dall'organo collegiale nella sua attività di valutazione.

11.3. Nel caso di specie, i titoli oggetto di valutazione, come pure i relativi criteri fissati nel bando, non erano sufficientemente puntuali da consentire, di per sé, l'attribuzione del punteggio, richiedendo invece, per le considerazioni sopra fatte, un'ulteriore specificazione da parte dell'organo valutativo prima dell'avvio delle operazioni stesse – attività che, dai verbali della stessa Commissione, non risulta essere stata ritualmente svolta in tale fase del procedimento, anche per quanto verrà approfondito di seguito.

11.4. Come detto, il bando prevedeva quattro titoli oggetto di valutazione, alle lettere a), b), c), e d) del bando, dettagliati nei termini parimenti già riportati.”

Oltre ad aver subito un grave pregiudizio per la mancata vincita del concorso il ricorrente deve lamentare un grave nocumento economico pari alla differenza tra lo stipendio tabellare in godimento e quello che gli sarebbe stato dovuto in caso di conseguimento della progressione oggetto di procedura concorsuale.

La differenza, come risulta dalle declaratorie contrattuali e dalle tabelle allegate è di € 434 mensili, circa.(**all.ti 38 e 39**)

Si evidenzia che in forza del piano triennale dell'INFN resistente si desume che per i Dirigenti di ricerca nel 2023-24 si prevedono 17 cessanti per aggiunti limiti di età (**all.n.40**).

Si pone in rilievo infine che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, rivestono la qualifica di controinteressato i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, nelle prime 50 posizioni, che potrebbe essere annullata in caso di accoglimento del ricorso, analiticamente individuati in narrativa.

Dinanzi al Giudice amministrativo è stata proposta ed attuata la modalità di notifica per pubblici proclami nella home page dell'INFN (sito web infn.it) che contiene un 'apposita sezione "Atti di Notifica"

Si chiede pertanto che il Tribunale adito autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sulla home page dell'INFN sul sito web: www.infn.it - sezione "Atti di Notifica".

--ooOOoo --

Tanto premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che il Tribunale di Bari – Giudice del Lavoro previa fissazione dell'udienza di discussione

-autorizzi la notifica per pubblici proclami a tutti i controinteressati di cui all'all.n.41(all.n.41) ai sensi dell'art.151 cpc attraverso la pubblicazione sul sito internet

dell'INFN: www.infn.it - sezione "Atti di Notifica" del ricorso e del decreto di fissazione di udienza

- accolga le seguenti

CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare che il dott. Mario Nicola Mazziotta ha diritto di essere utilmente collocato nella graduatoria concorsuale relativa alla procedura selettiva n. 23375/2021 per soli titoli per 50 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15 del CCNL per il personale del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" indetta dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare posizionato al posto n. 50 o nella diversa migliore posizione (dalla 49 fino alla prima) così come sarà accertato dal Tribunale;

- condannare l'amministrazione resistente, previa rettifica della graduatoria, a dichiarare il ricorrente vincitore della procedura selettiva con decorrenza giuridica ed economica dal momento della proclamazione dei vincitori;

- per l'effetto condannare l'istituto convenuto, in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno subito dal ricorrente da quantificarsi nelle differenze tabellari tra quanto percepito nel suo attuale inquadramento contrattuale e quanto avrebbe dovuto percepire in relazione alla posizione economica e retributiva scaturente dall'accoglimento della presente domanda per un importo mensile stimato non inferiore a € 434 dal dovuto al soddisfo

- condannare l'INFN al pagamento delle spese di lite.

si offrono in comunicazione:

- 1) Ricorso introduttivo giudizio amministrativo
- 2) Delibera approvazione atti e graduatoria di merito n. 16417 del 27/9/2022 della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 dell'INFN per 50 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale (atto impugnato)
- 3) Comunicazione esito procedura del 10/10/2022 per Procedura selettiva n. 23375/2021 per soli titoli per 50 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai

sensi dell'art. 15 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione (altro atto impugnato)

- 4) Verbale n. 1 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 5) Verbale n. 2 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 6) Verbale n. 3 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 7) Verbale n. 4 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 8) Verbale n. 5 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 9) Verbale n. 6 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 10) Verbale n. 7 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 11) Verbale n. 8 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 12) Verbale n. 9 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 13) Verbale n. 10 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 14) Verbale n. 11 di espletamento della procedura selettiva n. 23375/2021
- 15) Bando n. 23375 del 02/07/2021 per la “Procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell’INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006.”
- 16) Delibera del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 16312 del 27/05/2022 per “incrementare il numero delle posizioni della procedura selettiva 23375/2021 indicato nella deliberazione n.15938 del 27 maggio 2021 da n. 25 a n. 50”
- 17) Disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo del 22/12/2020
- 18) Verbale di accesso ai documenti amministrativi del 13/10/2022 da parte del dott. Mazziotta
- 19) CV1 del dott. G. Chiodini

- 20) CV2 del dott. G. Chiodini
- 21) CV3 del dott. G. Chiodini
- 22) CV4 del dott. G. Chiodini
- 23) CV5 del dott. G. Chiodini
- 24) CV6 del dott. G. Chiodini
- 25) CV1 del dott. M. N. Mazziotta
- 26) CV2 del dott. M. N. Mazziotta
- 27) CV3 del dott. M. N. Mazziotta
- 28) CV4 del dott. M. N. Mazziotta
- 29) CV5 del dott. M. N. Mazziotta
- 30) CV6 del dott. M. N. Mazziotta
- 31) Pubblicazione n. 3 al CV6 di Chiodini
- 32) Pubblicazione n. 10 al CV6 di Chiodini
- 33) Sentenza Tar Lazio 12873/2023;
- 34) Notifica sentenza;
- 35) CV Spighi;
- 36) CV Montanari;
- 37) CV Corradi;
- 38) CCNL
- 39) Tabella retributiva
- 40) Piano triennale assunzioni INFN
- 41) Elenco controinteressati

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 e succ.ve mod.ni, si dichiara che all'atto del deposito del presente ricorso sarà versato un contributo unificato pari ad €259,00

Foggia lì 18.12.2023

Avv.Nicola Zingrillo

